



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso in Cassazione controversia A.M.A.T./ dipendenti vari per sgravi contributivi. Affidamento incarico.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno 19 del mese di aprile in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente della Commissione Amministratrice dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la nota del 06/04/u.s. con cui l'Avv. Cataldo Rizzo ha trasmesso in Azienda copia del ricorso per cassazione, notificato ad istanza di dipendenti vari, avverso la sentenza n° 896 con cui, in data 30/09/1994, il Tribunale del Lavoro di Lecce, quale Giudice di rinvio, accoglieva l'appello proposto dai difensori dell'Azienda nel giudizio di cui all'oggetto;
- atteso che, già nella seduta del 10/04/u.s., la Commissione Amministratrice decideva di richiedere ai difensori in precedenza officiati un parere sulla opportunità di resistere in giudizio al predetto ricorso;
- vista la nota del 18/04/u.s. con cui gli Avvocati Cataldo Rizzo e Salvatore De Franco hanno espresso parere favorevole circa l'opportunità di resistere al ricorso de quo, al fine di "tutelare ulteriormente gli interessi aziendali, di rilevante entità economica, in presenza di una sentenza favorevole emessa dal Giudice di appello";
- ritenuto, pertanto, dover provvedere urgentemente all'affidamento dell'incarico per l'autorizzazione in giudizio, in quanto, entro il termine del 30/04 p.v., occorre notificare il contro-ricorso;
- ritenuto poter confermare nell'incarico gli avvocati Rizzo e De Franco in precedenza officiati;
- visto il bilancio preventivo 1995;
- visto l'art. 6 del T.U. del 1925;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n°902/1986

DELIBERA

- di confermare, per le motivazioni innanzi espresse, il mandato difensivo agli Avvocati Cataldo Rizzo e Salvatore De Franco per la costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui all'oggetto;
- di porre la spesa presuntiva di £ 4.000.000, oltre I.V.A. e C.A.P., a carico del bilancio preventivo 1995 alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre la presente deliberazione a ratifica alla prima riunione utile della Commissione Amministratrice

Il Presidente

Nulla.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **19 APR. 1995**

CARD AREA
IL DIRETTORE
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)

Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, 26/aprile/1995

N° di Protocollo : Dir/ *1221/95*

Risposta a n° del

Allegati n°

All'Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi

T A R A N T O

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente della Commissione Amministratrice di questa Azienda in data 19/aprile/1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 111 - 112 - 113.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(ing. Francesco LUCIBELLO)

COPIA

per ricevuta

*2 f. h. 95
Da St. 10. 10. 10. AA. 66. - SERV. Municipalizzate*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li **14 APR. 1995**

N° di Protocollo : Dir/ **1171/95**

Risposta a n° del

Allegati n°

Egr. Avv.to

Cataldo Rizzo

Corso Umberto n. 79

74100 TARANTO

Egr. Avv.to

De Franco Salvatore

Via Pio XII n. 15

74100 TARANTO

OGGETTO : Controversia A.M.A.T./ Dipendenti vari per sgravi contributivi.

In riferimento alla controversia di cui all'oggetto, si invita le
SS.LL. a fornire un parere motivato sulla opportunità o meno di
costituirsi in giudizio per resistere al relativo ricorso promosso in
Cassazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Lucibello)

DR. MENENTI
X C.A.

- 6 APR. 1995

Taranto 6-4-1995 *RIP. LEG.*

Cav. Avv. *ALDO RIZZO* N. 4283 di Prot.
Procedimento Amministrativo
Ufficio di Leg. 937/90
24100 TARANTO

SPETT.LE AMAT

TARANTO

Trasmetto, doverosamente, il ricorso per Cassazione fatto notificare da Caricasulo Michele ed altri dipendenti dell'AMAT avverso la sentenza n.896/94 del 30 settembre 1993, depositata il 13-4-94, emessa dal Tribunale di Lecce.

Detto ricorso, notificato presso il domiciliatario in Lecce, Avv. Nicola Manno, ^{il 21-3-95} mi e' oggi pervenuto a mezzo posta.

Tanto per i provvedimenti, necessariamente urgenti, che codesta Azienda riterra' di adottare per la difesa dei propri interessi.

Distinti saluti

(AVV. CATALDO RIZZO)

*per CA fine nulla
per Al ex per
menco*

Avv. GIOVANNI LELLA

Via Medaglie d'Oro, 80 - Tel. (099) 324577

74100 TARANTO

ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONE LAVORO-

R O M A

RICORRONO

Caricasulo Michele, De Vita Lucio, Giosa Rocco, Noia Gio

vanni, Picuno Cosimo, Blasi Cosimo, Catucci Vincenzo,

D'Ignazio Domenico, Frusi Orazio, Scialpi Cataldo, D'Ar

cante Carlo, Tursi Vincenzo, Castellano Antonio, Vasco

Michele, Chiloire Giovanni, La Cava Francesco, Tudisco

Salvatore, Carrino Giovanni, Spagnolo Giuseppe, Dimauro

Giuseppe, Albanese Rocco, Cardetta Giuseppe, Chiarolla

Giuseppe, Pulpito Gregorio, Fanuli Luigi, Fiore Pietro,

Dimaggio Antonio, Maiano Filippo, Gallo Damiano, Quaglia

rella Nicola, De Pace Francesco, Russo Michele, Neglia

Domenico, Calo' Giuseppe, Ressa Cosimo, Carriero France

sco, Cellammare Vincenzo, Malvani Antonio, D'Angiulli

Francesco, Volpe Michele, Granio Angelo, Dragone Vitto

rio, De Falco Cosimo, Gentile Girolamo, Orso Cosimo, Ca

taleda Antonio, Laguerchia Alfredo, Angelillo Orazio, An

tonucci Domenico, Avitabile Rocco, Mele Raffaele, Mazza

rano Michele, Pavese Giulio, Chirulli Domenico, De Pace

Gaetano, Di Mitri Giuseppe, Sciarrone Salvatore, Genti

le Francesco, Pacifico Francesco, Loparco Teodoro, Otto

ne Giuseppe, Ferretti Alfredo, Morrone Antonio, Bobbio

Francesco, Campo Fedele, Lochi Vincenzo, Franco Salvato

re, Pacifico Antonio, Peluso Angelo, Raimondo Giuseppe

Avv. G. Lella.

Vi deleghiamo a rappresentarci e

difenderci nel presente giudizio di Cassazio

ne con ogni facoltà di legge.

Eleggiamo domicilio in Roma, presso lo studio dell'avv. P. Litta, in via G. Galilei 45
12/3/95.

Caricassulo Michele

De Vita Lucio

Giosa Rocco

Maiano Filippo

Picuno Cosimo

Blasi Cosimo

Catucci Vincenzo

Gatucci P. A.
 Pagano Fedele, Bianco Vito, Calderone Adolfo, De Giorgio P
Quaranta
 Paolo, Guida Arnaldo, Salamino Giuseppe, D'Angela Cosi
Quaranta
 mo, Nobile Sergio, Litta Giuseppe, Ricci Giuseppe, D'A
Quaranta
 prile Giuseppe, Chiloiro Giuseppe, Lamarina Gino, Nigro
Quaranta
 Antonio, Pichierri Giuseppe, Notaristefano Teresa vedo
Quaranta
 va di Barnabà Pasquale, Fiusco Caterina vedova di Pa
Quaranta
 cifico Italo, Sgura Gregorio, De Pasquale Cosimo, Mongel
Quaranta
 li Giuseppe, Armento Salvatore, Catucci Rosario, Tucci
Quaranta
 Domenico, Fraccascia Stefano, Calella Leonardo, Pinnetta
Quaranta
 Vincenzo, Chiarolla Cosimo, Laviola Nicola, Bisci Mario,
Quaranta
 Chiaromonte Filippo, Corvace Giuseppe, Merico Luciano,
Quaranta
 Massaro Pasquale, Pagliara Giovanni, Monteleone France
Quaranta
 sco, Strada Gustavo, Galli Giuseppe, Liuzzi Aldo, Quarar
Quaranta
 Pietro, tutti elettivamente domiciliati ai fini del
Quaranta
 presente giudizio in Roma, presso lo studio dell'avv.
Quaranta
 Pietro Litta, in via G. Galilei n.45, rappresentati e
Quaranta
 difesi dall'avv. Giovanni Lella del Foro di Taranto,
Quaranta
 giusta procura a margine,
Quaranta

PER L'ANNULLAMENTO

Quaranta
 della sentenza n.896/94 del 30/9/93, depositata il 13/
Quaranta
 4/94, n.9330 Cron., non notificata, del Tribunale di
Quaranta
 Lecce-Sezione Lavoro-con la quale é stata decisa la
Quaranta
 causa civile (in sede di rinvio da Cass.n.5328 del 23/
Quaranta
 1/89 di Tribunale Taranto n.45 del 18/11/86-26/1/87
Quaranta
 e Pretore Taranto n.722 del 2/4/86-4/4/86) in grado

sono autografe
 nell'originale.

Chirulli Lomario	di tutte le cause pendenti, dinanzi al giudice adito
De Pace Gaetano	stante la connessione oggettiva e, parzialmente, quel
Di Mitri Giuseppe	la soggettiva.
Di Maria Roberto	Chiedeva, inoltre, che fosse integrato il contraddittorio nei confronti dell'INPS, titolare del diritto
Di Stefano Gaetano	di trattenere i riscossi contributi e dell'obbligo
Di Stefano Gaetano	restituirli in caso di indebito pagamento.
Di Maria Giuseppe	Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e,
Di Maria Gaetano	in via subordinata, eccepeva la prescrizione quin-
Di Maria Gaetano	quennale.
Di Maria Gaetano	Il Pretore, con sentenza del 2/4/86, rigettava l'istanza
Di Maria Gaetano	dell'AMAT di integrazione del contraddittorio, acco-
Di Maria Gaetano	gliava la domanda degli agenti con vittoria delle
Di Maria Gaetano	spese di giudizio.
Di Maria Gaetano	La sentenza del Pretore veniva impugnata dinanzi al
Di Maria Gaetano	Tribunale di Taranto-Sezione lavoro-che rigettava
Di Maria Gaetano	integralmente il gravame.
Di Maria Gaetano	Il Giudice di appello (con la decisione 18/11/86-26/
Di Maria Gaetano	1/87) riteneva che lo sgravio dei contributi, previ-
Di Maria Gaetano	sto dall'art.18 del D.L. 30/8/68, n.918 convertito
Di Maria Gaetano	nella L.n.1089/68, spettava anche alle imprese eser-
Di Maria Gaetano	centi pubblici servizi di trasporto e che, in conse-
Di Maria Gaetano	guenza, gli agenti avevano il diritto di ottenere la
Di Maria Gaetano	restituzione dell'1,50% dei contributi che l'AMAT
Di Maria Gaetano	aveva loro trattenuto.

71

Riteneva, inoltre, che non sussisteva litis consortio
necessario e che la chiamata in causa dell'INPS non
poteva essere autorizzata dal giudice di II grado.
Disattendeva, infine, l'eccezione di prescrizione quin-
quennale in quanto il diritto fatto valere dagli agen-
ti non era riconducibile a quelli previsti dall'art.
2948 c.c. trattandosi di diritto a somme che l'AMAT
non poteva trattenere.

Avverso tale sentenza l'AMAT proponeva ricorso per
Cassazione deducendo: 1) violazione e/o falsa applica-
zione dell'art. 18, L.n. 1089/68; 2) violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 2115 e 2041 c.c.; 3) violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c..

La Suprema Corte (sent. n. 5328 del 23/1-4/12/89) acco-
glieva il primo motivo di ricorso e, dichiarati as-
sorbiti gli altri, enunciava il principio di diritto
secondo cui lo sgravio contributivo di cui all'art.
18 "è applicabile solo in favore delle imprese e con-
giunto alle retribuzioni che siano state effetti-
vamente assoggettate alla contribuzione per la di-
soccupazione involontaria.

Indicava come giudice di rinvio il Tribunale di Lec-
ce-Sezione lavoro.

L'Amata riassumeva il giudizio e chiedeva, in appli-
cazione del principio enunciato dalla Suprema Corte
il rigetto di tutte le domande proposte dagli agen-

Avv. G. Lella.

Vi deleghiamo a
rappresentarci e
difenderci nel p
sente giudizio d
Cassazione con c
gni facoltà di l
ge.

Eleggiamo domici-
lio in Roma, pres-
so lo studio del
l'avv. P. Litta, in
via G. Galilei 45

12/3/95.

Giulio Amato

Sabotino Giuseppe

Angela Corsini

Billi Luigi

zaro e. Spiteri

dei Gallo

ti. Non concludeva sulle eccezioni relative alla chia
mata in causa dell'INPS ed alla prescrizione.

Gli agenti, costituitisi in sede di rinvio, chiedeva
no che il Tribunale di Lecce disapplicasse il suddet
to principio essendo intervenuta, nelle more, la sen
tenza n. 261 del 3-12/6/91 della Corte Costituzionale

che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18,
L.n. 1089/69 nella parte in cui esclude dal beneficio
degli sgravi contributivi le imprese industriali

operanti nel Mezzogiorno d'Italia relativamente al

personale dipendente le cui retribuzioni non siano
assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione
involontaria.

Il Tribunale di Lecce rigettava le domande proposte
dagli agenti compensando le spese di tutti i gradi
di giudizio.

La sentenza dopo aver riconosciuto che il giudice
del rinvio può disattendere il principio di diritto
enunciato dalla Corte di Cassazione se, nelle more,

viene dichiarata l'incostituzionalità della norma sul
la cui interpretazione il principio di diritto è fon

dato, così argomenta: "tuttavia, già con sentenza del

26/7/89, il Pretore di Taranto aveva rigettato la do
manda dell'AMAT di restituzione degli sgravi contri
butivi de quo, proposta nei confronti dell'INPS, sulla

base della citata giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Poiché il rapporto per cui è causa si è svolto in ossequio al II co. dell'art. 2115 c.c., l'AMAT ha erogato all'INPS i contributi dovuti dai lavoratori, rivalendosi nei loro confronti, mediante trattenuta sulla busta paga. Pertanto essendo la predetta sentenza passata in giudicato precedentemente alla pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, ritiene Codesto Collegio di dover applicare sic et simpliciter il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione per cui è rinvio".

Tale sentenza, gravata con il presente ricorso, è, a giudizio dei ricorrenti, viziata per i seguenti

Motivi

- 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 30, L. 11/3/53, n. 87 coordinato con gli artt. 136 Cost. e 1, L. Cost. 9/2/1948 n. 1.

Dalla lettera di tali disposizioni emerge che:

- a) una norma di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale che ne dichiara l'illegittimità;
- b) la pronuncia ha efficacia nei confronti di tutti i rapporti per i quali penda controversia giudiziaria

. . .

ria, sempre che gli stessi rapporti non siano stati
ormai oggetto di sentenza passata in cosa giudicata;
c) in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza,
il giudice nel pronunciarsi sul rapporto sottoposto
alla sua decisione, deve tener conto, anche d'ufficio,
dell'intervenuta dichiarazione d'illegittimità costi-
tuzionale allo stesso modo e con la medesima esten-
sione di uno ius superveniens (Corte Cost., ord. 14/4
/86, n. 94-Cass. Civ. Sez. Lav. 3/6/81, n. 3576).

In considerazione dei suesposti principi, ritenuto che
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 261 del
3-12/6/91, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18,
co. 2°, D.L. 30/8/68, n. 918, convertito con modificazio-
ni nella L. 25/10/68, N. 1089, nella parte in cui esclu-
de dal beneficio degli sgravi contributivi le impre-
se industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, relati-
ve al personale dipendente le cui retribuzioni non sia-
no assoggettate a contribuzione per la disoccupazio-
ne involontaria, il Tribunale di Lecce avrebbe dov-
uto decidere il rapporto dipendenti-AMAT, in essere
in quanto demandatogli in sede di rinvio, secondo la
nuova lettura del citato art. 18.

Non sembra si possa pervenire a considerazioni diver-
se pur considerando l'esistenza di un giudicato tra
l'AMAT e l'INPS in relazione al diritto della prima
di ottenere dalla seconda gli sgravi contributivi.

Poiché a tale giudizio non hanno partecipato gli agen
ti, la relativa decisione non é loro opponibile n-é
puo' costituire elemento tale da far considerare non
piu' in essere il rapporto per cui é controversia.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 e
2115 c.c. .

Dopo la sentenza n. 45/87 del Tribunale di Taranto, la
AMAT, già soccombente nei confronti degli agenti nei
primi due gradi di giudizio, convenne, dinanzi al Pre_
tore di Taranto, l'INPS per far dichiarare il proprio
diritto ad ottenere gli sgravi.

A tale giudizio non parteciparono gli agenti.

Il Pretore, alla luce della sentenza delle Sezioni
Unite del 14/10/88, rigetto' la domanda con la senten_
za n. 519 del 15/2/89, pubblicata il 26/7/89, non impu_
gnata.

Tale sentenza, pur avendo regolato in via definitiva
il rapporto tra l'Istituto, creditore dei contributi,
e l'AMAT, debitrice dei contributi, non ha minimamente
inciso nel rapporto tra l'AMAT e gli agenti che al
giudizio non hanno partecipato in quanto non ritenu_
ti "parte" dello stesso.

Né "parte" potevano essere considerato che l'obbli_
gazione contributiva, che ha per oggetto il pagamento
dei contributi assicurativi dovuti all'Istituto assi

curatore, è una obbligazione che ha come soggetto attivo tale Istituto e come soggetto passivo il datore di lavoro; a tale rapporto obbligatorio è completamente estraneo il lavoratore (Cass. 30/9/68, n. 3051, Cass. Lav. 20/4/93, n. 4603, n. 12837, n. 12993).

Tenuto a versare i contributi, quindi, è il datore di lavoro. Questi, poi, esercita rivalsa per la quota a carico del dipendente.

Consegue, da un lato, che il dipendente, al quale il datore di lavoro ha trattenuto una quota dei contributi maggiore di quella dovuta, non può chiederne la ma solo a chi gli ha fatto la trattenuta restituzione all'Istituto; dall'altro lato, che l'Istituto non può chiedere ai dipendenti, neppure per la loro quota, i contributi non versati.

In conclusione, il fatto che l'AMAT ha lasciato passare in giudicato la sentenza resa dal Pretore, precludendosi la possibilità di ripetere dall'INPS gli sgravi ex art. 18 non può vanificare il diritto dei dipendenti di vedersi restituire la parte dei contributi che l'AMAT non avrebbe dovuto loro trattenere.

3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c.

Il Giudice del rinvio è vincolato, oltre che dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (con le eccezioni cennate), anche dai presupposti di fatto della decisione, nel senso che non potrà giudi-

care su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata.

E' pur vero che anche tale limite é soggetto/a eccezioni come la deduzione di nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi, verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito.

Cio' pero' a condizione che tali fatti:

a) siano strettamente attinenti al diritto controverso; b) incidono direttamente su di esso modificandolo o estinguendolo.

La sentenza del Pretore (AMAT contro INPS) non soddisfa le suddette condizioni in quanto resa senza la partecipazione al giudizio degli agenti e in quanto, in ultima analisi, riguarda, tuttalpiu', in via mediata e indiretta la situazione giuridica sostanziale sulla quale la Corte di Cassazione si é pronunciata con rinvio.

Per tali motivi chiedono siano accolte le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte annullare in ogni sua parte, con rinvio ai sensi dell'art. 383 c.p.c., l'impugnata sentenza con tutte le conseguenze in ordine alle spese.

Depositeranno in cancelleria, nei modi e termini di legge:

1) originale del presente ricorso con mandati a margi
ne e relata di notifica; 2) copia legale della senten
za impugnata; 3) copia della richiesta di trasmissione
alla Suprema Corte del fascicolo di ufficio; 4) copia
di tutte le sentenze rese nei vari gradi.

Taranto li 21/3/95.

avv. Giovanni Lella

Relata di notifica.

Richiesto dall'avv. Giovanni Lella, io sottoscritto
Assistente U.N.E.P presso la Corte di Appello di Lec
ce ho notificato il presente atto all'Azienda Munici
palizzata Autotrasporti Taranto, in persona del Diret
tore di Esercizio pro-tempore e legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso la sede, elettivamen
te in Lecce, via D'Amelio n.9, presso lo studio dello
avv. Nicola Manno, ivi consegnandone copia a mani

18222

scorran

21

LUIGI SCORRANO
A. Uff. Giudiziano
Corte d'Appello - Lecce

222